

BANDO AUTOCOMPOSTAGGIO 2017

F.A.Q. (aggiornate al 30 ottobre 2017)

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO E DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

1) E' finanziabile l'acquisto di compostiere?

No. Le spese ammissibili a contributo sono unicamente le spese di gestione elencate al punto 3 del bando.

2) Può partecipare al bando un Comune/Consorzio che ha già avviato in passato la diffusione del compostaggio domestico per le utenze domestiche e che, pur non avendo un Albo dei compostatori comunale, riconosce già una riduzione sulla tariffa rifiuti a tali utenze?

E' possibile partecipare al bando predisponendo un "progetto di completamento" con le azioni che mancano affinché quanto si fa a livello comunale per promuovere l'autocompostaggio sia conforme a quanto richiesto dal bando (ad esempio prevedendo l'istituzione Albo compostatori ed i controlli delle utenze iscritte, ecc).

3) La quota di cofinanziamento del Comune/Consorzio che presenta l'istanza deve essere obbligatoriamente riferita alle spese ammissibili? O si può anche inserire una spesa che il Consorzio/Comune intende comunque sostenere (ad es. per l'acquisto delle compostiere)? E' possibile dare copertura alla quota di cofinanziamento rendicontando il costo del personale interno impegnato nel progetto?

Il cofinanziamento deve riferirsi a spese ammissibili a contributo come definite al punto 3 del bando. E' possibile coprire la quota di cofinanziamento rendicontando il costo del personale interno di Comune/Consorzio impegnato nelle varie fasi di progetto. Come previsto dal punto 5 del bando, lett. c) *Quadro economico*, i costi del personale interno devono essere indicati specificando il costo orario o giornaliero ed il numero di ore/giorno preventivati per le diverse attività.

4) A quale elenco occorre fare riferimento per determinare se un Comune è montano o collinare?

L'elenco di riferimento è quello approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 826-6658 del 12/08/1988 nell'ambito della classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura. Per i Comuni con classificazione multipla si fa riferimento alla prevalenza territoriale come calcolata da CSI Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/disposizioni-organiche-in-materia-di-entilocali/6630-dcr-826-6658-del-1251988-classificazione-e-ripartizione-del-territorio-regionale-fra-montagna-collina-e-pianura>).

Per i Comuni costituitisi successivamente al 1988 si considera la classificazione dei Comuni cui i nuovi Comuni appartenevano a tale data.

5) Nel caso di un progetto di completamento, è ammissibile la proposta di effettuare il controllo solo per una parte degli utenti già facenti parte dell'Albo dei compostatori?

Sì. L'obbligo di monitoraggio e controllo di tutte le utenze – con frequenza almeno annuale – è relativo solo alle nuove utenze iscritte all'Albo. Pertanto nel progetto di completamento potrà essere

richiesto il finanziamento per le attività di monitoraggio e controllo per le utenze già iscritte, in numero ritenuto congruo e significativo per il territorio considerato.

6) Come deve essere operativamente redatto un Albo Compostatori? Esiste un formato standard da adottare?

Al momento la Regione non ha previsto un formato standard da adottare per l'Albo compostatori. L'Albo deve contenere - come elementi minimi - le informazioni che consentono di monitorare e controllare le utenze che effettuano autocompostaggio. Ciò per due ordini di motivi: da una parte devono essere disponibili tutti i dati utili ad applicare la formula individuata per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi gestiti in autocompostaggio (formula contenuta nel metodo di calcolo approvato dal DM Ambiente 26 maggio 2016 e, a breve, da recepire nel metodo di calcolo regionale della raccolta differenziata); in secondo luogo per riconoscere alle stesse utenze la riduzione tariffaria definita all'interno del Regolamento comunale (o da definire entro un anno dalla data di assegnazione del contributo). Di conseguenza, individuata l'utenza da inserire nell'Albo compostatori, si può ritenere che gli elementi minimi che dovranno implementare le informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale relative a tale utenza debbano essere i seguenti:

- numero di componenti (se domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter, buca, ecc)
- volume (mc)
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno)
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base di controlli in loco (solo per utenze non domestiche)
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO)

La possibilità di estrazione della banca dati in foglio excel (o csv) potrà servire, oltre a programmare i controlli, anche a stimare il quantitativo di rifiuto organico gestito in autocompostaggio da conteggiare nella raccolta differenziata e comunicarlo ai soggetti competenti (Consorzio, Regione).

7) L'istituzione dell'Albo compostatori e/o la modifica del Regolamento comunale per renderlo conforme a quanto richiesto dal bando costituisce requisito di partecipazione al bando stesso?

No. Tutto quanto richiesto dal punto 1 del bando – tra cui la regolamentazione delle attività di autocompostaggio, l'istituzione dell'Albo compostatori, il riconoscimento della riduzione di almeno il 5% dell'ammontare complessivo del tributo comunale relativo ai rifiuti – deve essere previsto dal progetto per cui si chiede il contributo e, qualora finanziato, essere realizzato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di concessione del contributo.

8) Cosa si intende per "Comuni che adottano la tariffa puntuale"? Si possono considerare anche quelli che, per delibera di affidamento già adottata e contratto già stipulato, la adotteranno a partire dal 1.1.2018?

No. Sono da considerarsi "comuni che adottano la tariffa puntuale" solo quelli che già la applicavano negli anni precedenti ed i Comuni che l'hanno adottata e la applicheranno a partire dal 1/1/2017.

9) E' ammissibile un progetto che non preveda il servizio di raccolta né la gestione in loco della frazione organica per le utenze non coinvolte dal progetto?

Sì. E' ammissibile a finanziamento purchè rispetti tutti i requisiti previsti al punto 1 del bando. Nella predisposizione della graduatoria finalizzata all'assegnazione del contributo, sulla base dei criteri e punteggi definiti dal punto 6 del bando, tale progetto però avrà punteggio 0/30 in relazione al criterio "Gestione della frazione organica per le utenze del territorio coinvolto dal progetto".

10) Nelle attività di formazione è possibile prevedere anche la formazione del personale interno al Comune/Consorzio impegnato nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo?

Sì, rispettando comunque il limite di massimo di spesa di 5,00 euro/utenza indicato al punto 3 del bando.

11) Le spese ammissibili a contributo comprendono l'IVA?

L'IVA è spesa ammissibile a contributo qualora il Comune/Consorzio richiedente non operi in regime di IVA deducibile (punto 4 del bando). Tale condizione deve essere dichiarata nell'istanza di contributo (allegato 2 al bando).

12) I preventivi di spesa relativi alle prestazioni di servizio (art 5 ultimo capoverso del bando) devono essere trasmessi in allegato al quadro economico?

No, non è necessario allegare al quadro economico i preventivi di spesa relativi a prestazioni di servizio. Tali preventivi devono essere tenuti agli atti del Comune/Consorzio per essere eventualmente esibiti su richiesta della Commissione istruttoria in fase di valutazione delle istanze o in caso di controllo.

13) I Comuni che al momento attuale non hanno un Albo compostatori ma “conoscono” le utenze che già effettuano autocompostaggio in quanto presenti nella banca dati dei tributi comunali, possono inserire tali utenze nell'Albo compostatori previsto dal bando senza far sottoscrivere una nuova adesione?

Si ritiene che non sia necessario far sottoscrivere una nuova adesione all'Albo compostatori agli utenti già riconosciuti dal Comune come “compostatori” qualora le informazioni e gli adempimenti previsti a carico degli iscritti all'Albo (in particolare quanto previsto al punto 1 del bando, lett c) e d)) siano già integralmente presenti nell'Elenco di cui il Comune dispone al momento attuale.

14) E' disponibile il modello di istanza in formato editabile?

E' disponibile il modello di istanza di contributo in formato word, scaricabile al seguente link <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/bando-la-concessione-di-contributi-progetti-di-riduzione-della-produzione-di-rifiuti>

ATTUAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI ED AMMESSI A FINANZIAMENTO

15) E' possibile fare variazioni al quadro economico approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione? Con quali modalità e con quali limiti?

Sì, è possibile fare variazioni al quadro economico approvato e finanziato, anche relativamente all'utilizzo di eventuali economie di spesa, purché nel rispetto dei contenuti del bando ed in linea con il progetto approvato.

Gli uffici del Settore regionale Servizi ambientali (serviziambientali@regione.piemonte.it , 011 4321423) sono disponibili per una verifica preliminare della conformità al bando delle variazioni che si intendono apportare al progetto e al quadro economico.

Le variazioni dovranno poi essere evidenziate e motivate ad avvenuta conclusione del progetto, in un apposito paragrafo della relazione illustrativa dei risultati, da trasmettere alla Regione per la richiesta di liquidazione del saldo del contributo spettante, secondo le modalità previste al punto 7 lett. b) del bando.

La Regione, in sede di istruttoria per la liquidazione del saldo, procederà alla verifica dell'ammissibilità delle variazioni effettuate.

16) Possono essere considerate come autocompostaggio anche modalità di gestione del rifiuto organico che ne prevedano, in modo esclusivo, lo spargimento diretto sul terreno o l'utilizzo per l'alimentazione di animali domestici e animali da cortile (es. cani e gatti, galline, oche, ecc)?

L'attuale normativa (articolo 183 d.lgs. n. 152/2006) non consente di considerare "autocompostaggio" l'utilizzo di scarti organici per l'alimentazione dei propri animali domestici o altre forme di utilizzo in proprio degli stessi scarti, pur se rientranti nelle pratiche di riduzione della produzione di rifiuti.

Si ritiene che qualora tali pratiche siano esclusive, ossia sostituiscano completamente l'autocompostaggio, le utenze che le praticano non possano essere iscritte all'Albo compostatori e di conseguenza non possano beneficiare della riduzione del Tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti riferita all'autocompostaggio.

Tuttavia è possibile che il Comune, nel proprio Regolamento riguardante il tributo sui rifiuti, preveda una riduzione del tributo per attività di riduzione dei rifiuti diverse dall'autocompostaggio da attribuire alle utenze che adottano tali pratiche.

17) Le utenze domestiche residenti in piccoli condomini, villette a schiera, cascine con più famiglie residenti, ecc. che effettuano in comune il compostaggio condividendo in loco l'attrezzatura (compostiera, concimaia o altro) possono essere considerate come utenze effettuanti "autocompostaggio" o devono essere considerate utenze effettuanti "compostaggio di comunità", con il conseguente obbligo di assoggettarsi alle procedure disposte dal Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266 ?

Il bando considera come "autocompostaggio effettuato da utenze plurime" unicamente il **compostaggio condominiale** con le caratteristiche definite al punto 1 lett. e) dello stesso bando e con la precisazione che il compostaggio condominiale rientra comunque nella definizione di "compostaggio di comunità" ai sensi del d.m. 266/2016 ed è quindi soggetto agli adempimenti che esso prevede.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle procedure previste dal decreto ministeriale, si ritiene che solo le attività di compostaggio riconducibili al compostaggio condominiale (quali piccoli condomini, villette a schiera, ecc) possano rientrare nelle attività previste dal progetto oggetto di contributo regionale (compresa l'iscrizione all'Albo compostatori comunale e la riduzione del tributo sui rifiuti urbani relativa all'autocompostaggio) mentre le attività di compostaggio "collettivo" diverse da quello condominiale rientrano a tutti gli effetti nel compostaggio di comunità di cui al d.m. 266/2016 e sono pertanto escluse dal bando.

18) Le utenze che effettuano "compostaggio di comunità" possono essere iscritte all'Albo compostatori comunale e beneficiare della riduzione del tributo riferita all'autocompostaggio?

In attuazione del bando, le utenze che effettuano compostaggio di comunità (diverso dal compostaggio condominiale) non possono essere iscritte nell'Albo compostatori comunale così come previsto dal bando, in quanto esso è relativo alle sole utenze che effettuano autocompostaggio.

Tuttavia il Comune, avvalendosi della possibilità offerta dal legislatore nazionale di riconoscere una riduzione del tributo relativo ai rifiuti anche alle utenze che effettuano compostaggio di comunità, può estendere l'iscrizione all'Albo anche a tali utenze. In questo caso l'Albo non si configurerà solo come l'elenco delle utenze che effettuano autocompostaggio, bensì come lo strumento utilizzato dal Comune per individuare tutte le utenze che beneficiano della riduzione del tributo sui rifiuti urbani a seguito dell'attivazione di pratiche di compostaggio, siano esse autocompostaggio ovvero compostaggio di comunità o di prossimità.

Si ricorda che il d.m. Ambiente 26 maggio 2016 ha previsto la possibilità di conteggiare nella quota di raccolta differenziata non solo le quantità di rifiuti avviati a compostaggio

domestico/autocompostaggio ma anche quelle avviate a compostaggio di prossimità e di comunità purchè i Comuni, con proprio atto, ne abbiano disciplinato l'attività garantendo tracciabilità e controllo.

19) Come deve essere realizzata la “comunicazione istituzionale” richiesta al punto 9 del bando?

Il soggetto beneficiario deve dare evidenza alle utenze coinvolte che le attività di diffusione dell'autocompostaggio sono realizzate anche grazie all'intervento della Regione Piemonte inserendo l'emblema regionale almeno sui materiali di comunicazione/informazione e comunicando negli eventi/incontri con i cittadini che l'intervento è realizzato con il contributo regionale.

L'emblema di Regione Piemonte deve essere conforme agli standard grafici presentati sul sito <http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm>.

20) Come deve essere calcolato lo slittamento di 3 mesi del termine di chiusura degli interventi concesso ai beneficiari di contributo individuati con Determinazione dirigenziale n. 427 del 6 ottobre 2017?

Lo slittamento di tre mesi del termine di chiusura degli interventi deve essere calcolato dalla data indicata nell'istanza di finanziamento alla voce “Data di chiusura del progetto”, come eventualmente modificata a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Commissione.

Ad esempio:

Data di chiusura del progetto indicata nell'istanza: 30/11/2017

Data di chiusura del progetto comunicata a seguito di richiesta chiarimenti: 30/04/2018

Il termine di chiusura del progetto è posticipato di tre mesi rispetto alla data del 30/04/2018